

# Messaggio

numero

**7074**

data

1° aprile 2015

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

## **Modifica della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi proponiamo alcune modifiche della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 per adattarla formalmente alle esigenze attuali del settore. L'occasione è data dalla necessità di adeguarla all'impostazione del percorso quadriennale della nuova Scuola cantonale d'arte, fino all'anno scolastico 2013/2014 Liceo artistico del Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) di Lugano, per adattarla alla nascita del nuovo Istituto della formazione continua, che dal presente anno raduna sotto di sé diverse altre unità formative, e per adattarla alla nascita del nuovo Istituto del sostegno e della transizione, che dal presente anno gestisce i percorsi formativi per i ragazzi e le ragazze con maggiori difficoltà. La Legge è già stata oggetto di modifica nell'ambito del messaggio 6112 del 2 settembre 2008, che considerava l'evoluzione del diritto federale e intercantonale, soprattutto a seguito dell'adozione della nuova Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr), entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

### **1. LE TRE NUOVE OFFERTE FORMATIVE**

#### **1.1. La nuova Scuola cantonale d'arte**

Il 12 luglio 2012 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha istituito un apposito gruppo di lavoro con lo scopo di studiare la particolare situazione del Liceo artistico (LA) del CSIA di Lugano e, soprattutto, di salvaguardare per gli allievi adeguati sbocchi nel panorama della formazione superiore nazionale. Tali sbocchi sono oggi possibili segnatamente verso taluni dipartimenti delle scuole universitarie professionali e verso la cosiddetta Passerella Dubs per la transizione verso le università.

Il gruppo di lavoro ha presentato alla direzione del DECS un rapporto intermedio il 28 novembre 2012 ed il rapporto finale il 15 aprile 2013. Quest'ultimo conteneva alcune proposte di trasformazione del Liceo artistico.

Da alcuni anni i diplomati di questa scuola ottenevano alla fine del proprio percorso formativo unicamente una maturità artistica di diritto cantonale, senza più l'attestato di maturità professionale (MP) associato ad un attestato federale di capacità (AFC) nella professione di designer. Questo a causa dell'interruzione, decisa sul piano nazionale, dello sviluppo di un'apposita ordinanza federale per tale professione, in mancanza del sostegno di un'associazione professionale di settore.

Ricordiamo che il Liceo artistico è nato sulla base di una risoluzione governativa del 14 dicembre 1999, come ristrutturazione della preesistente Sezione di arti decorative del CSIA per l'ammissione alle scuole superiori d'arte svizzere e alle accademie d'arte italiane

con l'obiettivo di rilasciare una maturità artistica non professionale di diritto cantonale molto simile alla maturità conseguita nei licei artistici italiani.

Dall'anno scolastico 2005/2006 a tale maturità cantonale era stata affiancata la formazione quadriennale per la professione di Designer AFC, indirizzo belle arti e comunicazione visiva, poi abrogata dopo pochi anni. In conseguenza di ciò il Consiglio di Stato ha comunicato il 28 aprile 2009 alla direzione del CSIA e alla Divisione della formazione professionale (DFP) che a partire dall'anno scolastico 2009/2010 la formazione di designer presso il Liceo artistico sarebbe stata abrogata.

Per preservare per quanto possibile i contenuti formativi della scuola, frequentata da un numero limitato di allievi per sezione (al massimo 22 iscritti all'anno con condizioni di ammissioni analoghe a quelle previste per le scuole medie superiori), per non snaturarne la peculiare e apprezzata identità e per offrire agli allievi una soluzione che permetta degli sbocchi nel settore terziario universitario e non universitario nel panorama della formazione nazionale in assenza di un titolo di MP associato ad un AFC, il citato gruppo di lavoro ha proposto nel suo rapporto conclusivo di trasformare il LA in una scuola specializzata (SS), con maturità specializzata (MS) nel settore delle arti visive. Il titolo rilasciato dalle SS dopo un triennio e la MS per un particolare indirizzo di studi sono riconosciuti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). I percorsi formativi nelle SS (triennali), con ulteriore anno di MS sono proposti nella Confederazione da una sessantina di istituti. I titoli rilasciati godono di un riconoscimento intercantonale da parte della CDPE e la MS, come la MP e la maturità liceale (ML), sono destinati a divenire il requisito standard per l'accesso alla formazione terziaria di grado accademico approfittando delle diverse passerelle offerte dal sistema educativo svizzero.

La trasformazione del LA del CSIA in una SS con MS denominata Scuola cantonale d'arte consente agli iscritti, a partire dall'anno scolastico 2014/2015 e con l'ottenimento dei primi attestati di MS nel 2018 – di non disporre solamente di un titolo di maturità artistica di diritto cantonale, con i suoi limiti in termini di "spendibilità", (un unicum nel panorama formativo nazionale), ma di un titolo più diffuso e riconosciuto, a partire dal contesto formativo svizzero.

Per tutelare particolari accordi "bilaterali" che consentono oggi ai diplomati del LA di accedere ad alcuni istituti accademici principalmente esteri (ad esempio all'Accademia di Brera), ma anche, a particolari condizioni, alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), settore del design visivo, e all'Università della Svizzera italiana (USI), Accademia di architettura, è stato mantenuto nel contempo, accanto al titolo di MS, quello di maturità artistica cantonale, considerata la sostanziale affinità dei contenuti proposti nel nuovo quadriennio di MS in rapporto a quello del preesistente Liceo artistico. Altre possibili soluzioni alternative esplorate dal gruppo di lavoro e discusse in un primo tempo sono state accantonate, in quanto non avrebbero consentito di salvaguardare la specificità della scuola.

Le principali basi giuridiche sul piano intercantonale per le SS sono il Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 12 giugno 2003, le direttive per l'applicazione del citato regolamento del 22 gennaio 2004 e il Piano di studi quadro per le scuole specializzate del 9 settembre 2004.

Secondo gli intendimenti della CDPE, la MS offrirà in futuro possibilità paragonabili a quelle delle maturità professionali: a seconda del particolare indirizzo, essa dovrà permettere la transizione dal settore professionale di base (secondario II), ad ambiti specifici della formazione del terziario universitario (scuole universitarie professionali e il già menzionato corso passerella per le università). Dal canto suo, il conseguimento del certificato di SS triennale offre già di regola l'accesso a determinate scuole specializzate superiori (terziario non accademico).

Come si può desumere dai documenti appena citati, nel triennio di SS gli allievi beneficiano di una formazione generale approfondita nel quadro degli ambiti delle lingue e della comunicazione, della matematica e delle scienze sperimentali, delle scienze umane, delle attività artistiche e dello sport. A queste si aggiungono opzioni mirate a seconda del particolare ambito professionale scelto. Uno stage pratico extra-scolastico della durata minima di due settimane costituisce una componente obbligatoria della formazione presso una SS. Per conseguire la MS sono richiesti ulteriori stages pratici (da 12 a 40 settimane) attestati nell'ambito professionale scelto, che dovrebbero potersi svolgere anche in laboratori di pratica sviluppati all'interno della scuola stessa.

Gli studi in una SS si concludono con un certificato che comprende almeno 9 valutazioni negli ambiti della prima lingua nazionale, di una seconda lingua nazionale, di una terza lingua, della matematica, di un'ulteriore disciplina nell'ambito delle scienze sperimentali, delle scienze umane, delle attività artistiche e dello sport, di una diversa disciplina in relazione con l'ambito professionale scelto, del lavoro di diploma. Il certificato di MS comprende, oltre al certificato di SS con menzione dell'ambito professionale scelto, delle prestazioni complementari nel settore professionale privilegiato e un lavoro di MS personale nell'ambito delle prestazioni complementari richieste.

Per il settore arte e design si intendono le pratiche professionali artistiche o la frequentazione assidua di un corso preparatorio di arti applicate. È quindi possibile, in base alle normative vigenti, indirizzare una scuola specializzata di MS verso il settore delle arti e del design, così come verso gli ambiti della sanità, del sociale, della psicologia applicata, della comunicazione e informazione, della musica e del teatro e della pedagogia. Fra gli oltre 60 istituti menzionati nel registro dei certificati riconosciuti come SS sono contemplate una decina di scuole dei cantoni Basilea Campagna, Basilea Città, Ginevra, San Gallo e Soletta che comprendono la proposta dell'indirizzo artistico tra altre possibilità formative.

Con la trasformazione del LA in SS con MS in Ticino si è creata una seconda SS, dopo quella inserita nella Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) di Canobbio. Come per questa scuola di indirizzo sociosanitario, con la Scuola cantonale d'arte si offre agli allievi ticinesi un percorso formativo interessante ed unico di indirizzo artistico del settore secondario II atta a rilasciare titoli al beneficio di un riconoscimento intercantonale.

La formale richiesta di riconoscimento ad opera della CDPE è inoltrata dal Cantone, per il tramite della direzione scolastica e della DFP, sulla scorta di un'apposita documentazione allestita in base alle specifiche istruzioni della CDPE stessa. L'apposito dossier comprende una serie di informazioni e documenti suddivisi nei seguenti capitoli:

- informazioni generali sulla formazione;
- obiettivi e caratteristiche della formazione;
- condizioni d'ammissione;
- durata della formazione;
- corpo insegnante;
- regolamento di diploma e procedure di esame;
- certificato di SS e di MS.

A tale scopo la direzione del CSIA ha provveduto a rivedere la dotazione oraria annuale e la progressione delle varie discipline precedentemente contemplate nel piano di studi del LA suddivise per settori: materie culturali, materie scientifiche, materie artistiche (sviluppate anche nel cosiddetto atelier delle tecniche), progetto di cultura artistica e materie complementari. Nel nuovo curriculum sono stati distinti nettamente i primi tre anni, che si concluderanno con i previsti esami di fine ciclo SS, e il quarto anno di MS,

organizzato in specifici moduli di applicazione pratica delle competenze acquisite in precedenza.

Con l'iscrizione dei nuovi allievi al ciclo formativo quadriennale della Scuola cantonale d'arte a partire dal mese di settembre 2014 i primi attestati di MS verranno rilasciati nel 2018. Gli allievi già in formazione precedentemente continueranno a fregiarsi, al termine del Liceo artistico con la struttura precedente, del tradizionale titolo di maturità cantonale ottenuta al termine del ciclo di studi.

La trasformazione e nuova articolazione dell'attuale offerta formativa del LA mediante una diversa modulazione delle discipline scolastiche e delle parti di insegnamento pratico nell'arco di un quadriennio, consente di realizzare un passaggio sufficientemente "indolore" dall'assetto attuale a quello previsto dal settore delle scuole specializzate, senza stravolgere oltre misura obiettivi e contenuti proposti dal precedente curriculum. Resta di fondamentale importanza poter garantire l'attuale livello qualitativo finale del LA, anche per preservare per gli allievi gli sbocchi formativi già menzionati in precedenza.

La trasformazione del LA in Scuola cantonale d'arte non ha comportato alcun aggravio d'ordine finanziario. La dotazione oraria del quadriennio non è stata incrementata, trattandosi solamente di diversa articolazione delle discipline di studio o dei moduli interdisciplinari previsti.

## **1.2. L'Istituto della formazione continua**

Approvando il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio del 23 aprile 2013 inerente al messaggio 6702 "Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 12 marzo 2012 presentata da Gianni Guidicelli e cofirmatari "Istituire un unico centro di competenza per la formazione dei funzionari delle amministrazioni pubbliche", il Parlamento ha dato mandato al Consiglio di Stato di procedere a radunare sotto uno stesso tetto diverse unità di formazione, segnatamente il Centro di formazione dei formatori (CFF), il Centro di formazione per gli enti locali (CFEL), i Corsi professionali della sicurezza (CPSICUR), subordinati alla DFP del DECS, nonché le attività formative del Centro di formazione e sviluppo (CEFOS) della Sezione delle risorse umane (SRU) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE).

Il progetto di nuovo istituto, denominato Istituto della formazione continua (IFC), è stato consegnato il 17 ottobre 2014.

Ritenute le riflessioni effettuate in seno alla SRU, volte a rendere possibile l'integrazione delle attività prettamente formative del CEFOS nell'IFC mantenendo le attività di presidio strategico di sviluppo gestionale all'interno della stessa SRU, l'11 marzo 2015 il Consiglio di Stato ha deciso di costituire formalmente l'IFC con sede a Camorino. Il nuovo istituto riunisce da subito in un'unica organizzazione, la cui forma è definita dal rapporto progettuale, il CFF, il CFEL e i corsi CPSICUR; esso integrerà le attività prettamente formative del CEFOS entro il 31 dicembre 2015 ed è pronto ad integrare altri centri, servizi o unità formative secondo un piano che verrà definito di volta in volta, in primis i Corsi per adulti (CpA). La DFP è stata incaricata di concretizzare il progetto, in particolare di allestire la documentazione per le necessarie modifiche normative, di allestire il progetto di regolamento interno e di proporre la Commissione di vigilanza.

## **1.3. L'Istituto della transizione e del sostegno**

Negli ultimi venti anni, sia a livello nazionale sia a livello cantonale, sempre più giovani necessitano tempi più lunghi per maturare una scelta professionale o, quando tale scelta è effettuata, faticano a trovare un posto di apprendistato nella professione desiderata. Altri

invece interrompono la formazione iniziata o al termine della stessa non superano gli esami finali.

L'inserimento nel mercato del lavoro sempre più complicato, le fragilità personali, le difficoltà scolastiche, i rischi sociali, gli adattamenti culturali, le relazioni familiari complicate che interferiscono sulla serenità nello studio sono le diverse ragioni che spiegano le difficoltà riscontrate da questi giovani nel passaggio dalla fine della scuola dell'obbligo al termine della prima formazione, giovani che a livello europeo vengono definiti "svantaggiati".

Per rispondere a questi bisogni specifici, con il passare del tempo è stato necessario istituire appropriate misure che ottemperano da una parte alla transizione dalla scuola dell'obbligo alla formazione di base postobbligatoria e dall'altra al sostegno durante tale formazione. Con l'anno scolastico 2014/2015 queste strutture presenti sul territorio sono state integrate in un unico istituto denominato Istituto della transizione e del sostegno (ITsS). L'istituto raggruppa le misure della transizione per aiutare i giovani ad iniziare una formazione di base (il Pretirocinio di orientamento, il Pretirocinio di integrazione e il Semestre di motivazione) e quelle del sostegno per facilitare i giovani nel mantenere e portare a termine la formazione iniziata (il Case Management della formazione professionale e il Sostegno Individuale nella formazione biennale).

## **2. MODIFICHE NORMATIVE PROPOSTE**

### **2.1. In generale**

La riforma del LA è stata implementata a partire dall'anno scolastico 2014/2015 sulla base delle competenze del Consiglio di Stato di cui all'art. 3 della Legge sulle scuole professionali (LSP), che permette a quest'ultimo, per rispondere all'evoluzione delle professioni, di trasformare le scuole elencate nella legge istituendo, sospendendo o chiudendo singoli cicli di studio, riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio. A sua volta l'IFC e l'ITS sono nati facendo capo all'art. 2 cpv. 2 della medesima legge, che dà facoltà al Consiglio di Stato di riunire scuole o sezioni di contenuti affini per una gestione più razionale.

La soluzione legale utilizzata, in particolare quella usata per trasformare il LA in Scuola cantonale d'arte, non appare tuttavia soddisfacente, rilevato come la LSP da un lato all'art. 13 menziona esplicitamente tutte le tipologie delle scuole professionali di base e all'art. 20 quelle delle Scuole specializzate superiori (SSS), ma dall'altro all'art. 3 consente a titolo generale al Consiglio di Stato di modificarle. Con il presente messaggio si chiede di conseguenza di rivedere completamente le prime due norme, lasciando al Consiglio di Stato l'onere di decidere della costituzione dei vari istituti, come del resto già previsto dal già menzionato art. 3, che a questo punto diverrebbe obsoleto e che si propone di abrogare.

Si coglie qui anche l'occasione per apportare alcune modifiche formali alla legge, che presentiamo e commentiamo brevemente qui di seguito.

### **2.2. Commento ai singoli articoli**

#### Art. 1 cpv. 1 e 2

<sup>1</sup>La presente legge si applica alle scuole professionali, segnatamente:

- a) alle scuole professionali contemplate dalla Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- b) alle scuole specializzate contemplate dal diritto intercantonale;
- c) alle scuole che preparano a professioni di competenza cantonale.

<sup>2</sup>*La Scuola cantonale di commercio è disciplinata dalla Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.*

Al cpv. 1 viene introdotto nel testo legale il termine “scuole professionali”, che per il nostro Cantone ha sempre incluso diversi ordini di scuola, non solo le scuole facenti capo alla LFPr. Tale definizione legale permette di riprendere il medesimo termine negli altri articoli del testo della legge qui in esame e quindi di riferire tali norme a tutte le scuole professionali.

Al cpv. 2 vengono corretti il nome della Scuola cantonale di commercio e della Legge sulle scuole medie superiori.

### Art. 3

*abrogato*

Con la proposta di modifica degli artt. 13 e 20, questa norma che conferisce al Consiglio di Stato una deroga generalizzata di riorganizzazione delle scuole non è più necessaria e può essere abrogata. Risulta infatti poco opportuno prevedere liste dettagliate di scuole da un lato (i citati artt. 13 e 20) e nel contempo conferire al Consiglio di Stato la possibilità di modificare radicalmente l'organizzazione scolastica. Risulta preferibile menzionare nella legge dei principi generali da poi declinare nei vari regolamenti.

### Art. 4 cpv. 1

*La vigilanza è esercitata dal Dipartimento e dagli organi d'istituto ai sensi della Legge della scuola del 1° febbraio 1990.*

Si propone qui una modifica redazionale inerente al riferimento alla Legge della scuola.

### Art. 5 cpv. 2 e 4

<sup>2</sup>*I regolamenti precisano segnatamente l'organizzazione delle scuole, la vigilanza, l'ammissione degli allievi, la frequenza, le misure disciplinari, le materie, le opzioni e i programmi d'insegnamento, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati, nonché le deleghe di alcune di queste competenze ad atti inferiori, fatte salve le competenze in materia di spesa e riservata l'approvazione degli organi di vigilanza.*

<sup>4</sup>*abrogato*

Il nuovo cpv. 2, che include anche l'attuale cpv. 4 che può così essere abrogato, riprende il principio della norma attualmente vigente, ma senza il riferimento a regolamenti per ogni scuola professionale o gruppo di scuole professionali. La tendenza va infatti verso un regolamento unico di base, poi declinato in regolamenti degli studi e in norme decise dal Dipartimento o dalla Divisione per le questioni più puntuali.

### Art. 8

*Se il numero dei candidati a una scuola professionale con un numero definito di posti di formazione, segnatamente a tempo pieno, supera quello dei posti di formazione disponibili, il Consiglio di Stato può decidere di regolare l'ammissione con esami o altre procedure di graduatoria.*

La modifica generalizza a tutte le scuole professionali dell'art. 1 il concetto di posti limitati di formazione, che possono essere dovuti a diversi fattori, e la conseguente introduzione di una procedura di graduatoria.

### Art. 9 cpv. 1

*L'ammissione e la frequenza delle scuole professionali sanitarie e sociali possono essere subordinate al controllo della salute dell'allievo, tramite medici fiduciari, e al rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.*

La norma viene corretta quanto alla denominazione delle scuole, riprendendo il termine "scuole professionali" di cui al nuovo art. 1, anche se specificato per il settore sociosanitario. Si ricorda che in questo ambito sono attive del secondario II facenti capo alla LFPr, scuole specializzate del diritto intercantonale e scuole specializzate superiori facenti capo alla LFPr.

### Art. 11 cpv. 1

*Nel caso di carenza di un'adeguata offerta di posti di tirocinio in settori d'interesse generale per il mondo del lavoro, il Consiglio di Stato può adottare provvedimenti temporanei, segnatamente:*

- a) l'istituzione di anni di base del tirocinio o il collocamento di giovani in quelli esistenti;*
- b) l'istituzione di sezioni di scuole professionali di base a tempo pieno.*

La modifica esplicita questa competenza a favore del Consiglio di Stato, mantenendo il vincolo finanziario di competenza del Gran Consiglio di cui al cpv. 2, che rimane invariato.

### Art. 12 cpv. 1 e 3

<sup>1</sup>*Il Consiglio di Stato organizza un servizio di sostegno individuale.*

<sup>3</sup>*Il Consiglio di Stato può delegare a terzi che ne fanno richiesta parte del servizio di sostegno individuale.*

Con questa modifica viene esplicitata la competenza del Consiglio di Stato di organizzare il sostegno individuale, che la esercita tramite regolamento.

### Art. 13 - Tipologia delle scuole professionali di base

<sup>1</sup>Nel Cantone sono scuole professionali del secondario II:

- a) le scuole per apprendisti con contratto di tirocinio con un'azienda che si concludono con il rilascio dell'attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica;
- b) le scuole, di regola a tempo pieno, per persone in formazione con contratto di tirocinio con la scuola stessa che si concludono con il rilascio dell'attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica e le scuole che si concludono con il rilascio della maturità specializzata;
- c) le scuole che si concludono con il rilascio della maturità professionale integrate nel tirocinio e successive alla formazione di base.
- d) le scuole che si concludono con il rilascio di titoli cantonali;
- e) le scuole di preparazione alla formazione di base.

<sup>2</sup>*La Scuola cantonale di commercio, scuola media superiore in quanto istituto a vocazione liceale che rilascia un attestato di maturità cantonale, è considerata assimilabile alle scuole professionali di base commerciali nella misura in cui rilascia anche l'attestato federale di capacità per impiegati di commercio.*

Come già detto nel commento ad art. 3, risulta poco opportuno prevedere liste dettagliate di scuole da un lato (attuali artt. 13 e 20) e nel contempo conferire al Consiglio di Stato la possibilità di modificare radicalmente l'organizzazione scolastica (attuale art. 3). È quindi preferibile menzionare nella legge dei principi generali da poi declinare nei vari

regolamenti. In luogo di una lista dettagliata delle scuole professionali del secondario II, che comprende attualmente anche il Liceo artistico, si propone di fissare nella legge un elenco più generico che descrive i diversi tipi di scuola sulla base dei titoli erogati. Toccherà poi al Consiglio di Stato organizzare i vari istituti sul territorio, cosa già possibile oggi con l'applicazione dell'abrogando art. 3.

Al cpv. 2 si propone un testo in versione leggermente rivista.

#### Art. 14 cpv. 1

*Il docente di classe è la persona di riferimento per le persone in formazione in una scuola professionale del secondario II.*

Con questa modifica la norma risulta più chiara e la sua portata viene chiaramente limitata alle scuole professionali dell'art. 1 del solo secondario II.

#### Art. 15 cpv. 1

*L'insegnamento è gratuito per gli allievi delle scuole professionali del secondario II domiciliati nel Cantone o che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.*

Con questa modifica, in ossequio al titolo della norma, si specifica che il principio di gratuità vale per le scuole professionali di cui all'art. 1 del solo secondario II.

#### Art. 17 – Scuole professionali di base a tempo pieno

*<sup>1</sup>Di regola, fra la scuola professionale di base a tempo pieno e il rappresentante legale dell'allievo è stipulato un regolare contratto di tirocinio.*

Si propone di modificare il titolo della norma, dal quale vengono tolte le sigle relative alle singole scuole conseguentemente alla modifica dell'art. 13. Viene pure tolto il riferimento al contratto di formazione, non più attuale.

La menzione "di regola" all'inizio della norma considera il fatto che per le MS non viene stipulato un contratto di tirocinio; anche gli allievi della Scuola cantonale di commercio, almeno per il momento, non stipulano un contratto di tirocinio.

#### Art. 18

*Il Consiglio di Stato può istituire percorsi di maturità cantonale, segnatamente di maturità professionale analoga alla maturità professionale di diritto federale per le professioni non regolate dalla legislazione federale.*

La norma viene modificata per introdurre un concetto più generico secondo cui i percorsi di maturità cantonale, che nel tempo risultano problematici dal profilo del riconoscimento del titolo, possono essere ancora introdotti, solo quando ciò appare opportuno e soprattutto quando si fosse in presenza di sostanziale carenza o rigidità dei percorsi di maturità professionale federale. Inoltre essa definisce l'autorità competente per questo genere di decisioni, che la norma vigente non designa.

#### Art. 19 - Ammissione alle scuole professionali di base a tempo pieno e alle scuole di maturità professionale

*<sup>1</sup>Alle scuole di cui all'art. 13 lett. b) e c) sono ammessi gli allievi con la licenza dalla scuola media che soddisfano le condizioni di ammissione alle scuole medie superiori o che raggiungono una media qualificata; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.*

Viene modificato il titolo, dal quale vengono tolte le sigle relative alle singole scuole conseguentemente alla modifica dell'art. 13. Viene pure tolto *il riferimento alle singole scuole al cpv. 1.*

#### Art. 20 – Tipologia delle scuole specializzate superiori

<sup>1</sup>*Nel Cantone sono organizzate scuole specializzate superiori nei settori:*

- a) *della tecnica;*
- b) *dell'albergheria, della ristorazione e del turismo;*
- c) *dell'economia;*
- d) *delle professioni sanitarie;*
- e) *del lavoro sociale e della formazione degli adulti;*
- f) *delle arti, delle arti applicate e del design.*

<sup>2</sup>*L'istituto cantonale che si occupa della formazione continua, segnatamente nel settore degli operatori della formazione professionale, della pubblica amministrazione e dei corsi per adulti, è assimilato dal profilo amministrativo alle scuole specializzate superiori.*

<sup>3</sup>*Nelle scuole specializzate superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo pieno o parallela all'esercizio di un'attività professionale.*

Come già detto nel commento agli artt. 3 e 13, risulta poco opportuno prevedere liste dettagliate di scuole da un lato (attuali artt. 13 e 20) e nel contempo conferire al Consiglio di Stato la possibilità di modificare radicalmente l'organizzazione scolastica (attuale art. 3). È quindi preferibile menzionare nella legge dei principi generali da poi declinare nei vari regolamenti. *In luogo di una lista dettagliata si propone di fissare nella legge un elenco più generico che descrive i diversi tipi di scuola del terziario non universitario, sulla base dei settori di attività. Toccherà poi al Consiglio di Stato organizzare i vari istituti sul territorio, cosa già possibile oggi con l'applicazione dell'abrogando art. 3.*

*Viene pure introdotta qui al cpv. 2 la nuova base legale per l'istituto della formazione continua, in luogo del riconoscimento analogico come scuole specializzate superiori del CFF, del CFEL e dei Corsi per adulti.*

#### Art. 23 - Altre collaborazioni con l'Istituto universitario federale per la formazione professionale

<sup>1</sup>*invariato*

<sup>2</sup>*Il Consiglio di Stato può affidare all'istituto compiti di valutazione di innovazioni e di sperimentazioni nella scuola.*

Modifica redazionale del titolo ed esplicitazione della competenza al Consiglio di Stato al cpv. 2.

### **3. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE**

La revisione della legge qui in esame non è menzionata nel piano delle modifiche legislative annesso al rapporto al Gran Consiglio sul III aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2012-2015. Essa si rende comunque necessaria a seguito delle riforme menzionate in ingresso.

### **4. CONSEGUENZE FINANZIARIE E PER I COMUNI**

La riforma qui in esame non ha conseguenze finanziarie e non ha conseguenze per i Comuni.

## **5. CONCLUSIONI**

Le modifiche di legge qui proposte permettono di rivedere alcune norme della Legge sulle scuole professionali dal profilo formale, adattandole alla situazione attuale del settore. Esse nascono dalla trasformazione del Liceo artistico in scuola specializzata del diritto intercantonale, dalla creazione del nuovo Istituto della formazione continua e dalla creazione del nuovo Istituto della transizione e del sostegno, ma consentono di adeguare la legge alle necessità organizzative odierne di tutte le scuole professionali. Per queste ragioni vi invitiamo ad approvare l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli  
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 1° aprile 2015 n. 7074 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 è modificata come segue:

### **Art. 1 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>La presente legge si applica alle scuole professionali, segnatamente:

- a) alle scuole professionali contemplate dalla legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
- b) alle scuole specializzate contemplate dal diritto intercantonale;
- c) alle scuole che preparano a professioni di competenza cantonale.

<sup>2</sup>La Scuola cantonale di commercio è disciplinata dalla legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982.

### **Art. 3**

Abrogato.

### **Art. 4 cpv. 1**

La vigilanza è esercitata dal Dipartimento e dagli organi d'istituto ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

### **Art. 5 cpv. 2 e 4**

<sup>2</sup>I regolamenti precisano segnatamente l'organizzazione delle scuole, la vigilanza, l'ammissione degli allievi, la frequenza, le misure disciplinari, le materie, le opzioni e i programmi d'insegnamento, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati, nonché le deleghe di alcune di queste competenze ad atti inferiori, fatte salve le competenze in materia di spesa e riservata l'approvazione degli organi di vigilanza.

<sup>4</sup>Abrogato.

## **Art. 8**

Se il numero dei candidati a una scuola professionale con un numero definito di posti di formazione, segnatamente a tempo pieno, supera quello dei posti di formazione disponibili, il Consiglio di Stato può decidere di regolare l'ammissione con esami o altre procedure di graduatoria.

## **Art. 9 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'ammissione e la frequenza delle scuole professionali sanitarie e sociali possono essere subordinate al controllo della salute dell'allievo, tramite medici fiduciari, e al rispetto delle misure di prevenzione sanitaria.

## **Art. 11 cpv. 1**

<sup>1</sup>Nel caso di carenza di un'adeguata offerta di posti di tirocinio in settori d'interesse generale per il mondo del lavoro, il Consiglio di Stato può adottare provvedimenti temporanei, segnatamente:

- a) l'istituzione di anni di base del tirocinio o il collocamento di giovani in quelli esistenti;
- b) l'istituzione di sezioni di scuole professionali di base a tempo pieno.

## **Art. 12 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato organizza un servizio di sostegno individuale.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può delegare a terzi che ne fanno richiesta parte del servizio di sostegno individuale.

## **Art. 13**

<sup>1</sup>Nel Cantone sono scuole professionali del secondario II:

- a) le scuole per apprendisti con contratto di tirocinio con un'azienda che si concludono con il rilascio dell'attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica;
- b) le scuole, di regola a tempo pieno, per persone in formazione con contratto di tirocinio con la scuola stessa che si concludono con il rilascio dell'attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica e le scuole che si concludono con il rilascio della maturità specializzata;
- c) le scuole che si concludono con il rilascio della maturità professionale integrate nel tirocinio e successive alla formazione di base.
- d) le scuole che si concludono con il rilascio di titoli cantonali;
- e) le scuole di preparazione alla formazione di base.

**Tipologia delle  
scuole professionali  
di base**

<sup>2</sup>La Scuola cantonale di commercio, scuola media superiore in quanto istituto a vocazione liceale che rilascia un attestato di maturità cantonale che consente l'accesso agli studi universitari, è considerata assimilabile alle scuole professionali di base commerciali nella misura in cui rilascia anche l'attestato federale di capacità per impiegati di commercio.

#### **Art. 14 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il docente di classe è la persona di riferimento per le persone in formazione in una scuola professionale del secondario II.

#### **Art. 15 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'insegnamento è gratuito per gli allievi delle scuole professionali del secondario II domiciliati nel Cantone o che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.

#### **Art. 17 cpv. 1**

**Scuole professionali di base a tempo pieno**

<sup>1</sup>Di regola, fra la scuola professionale di base a tempo pieno e il rappresentante legale dell'allievo è stipulato un regolare contratto di tirocinio.

#### **Art. 18**

Il Consiglio di Stato può istituire percorsi di maturità cantonale, segnatamente di maturità professionale analoga alla maturità professionale di diritto federale per le professioni non regolate dalla legislazione federale.

#### **Art. 19 cpv. 1**

**Ammissione alle scuole professionali di base a tempo pieno e alle scuole di maturità professionale**

<sup>1</sup>Alle scuole di cui all'art. 13 lett. b) e c) sono ammessi gli allievi con la licenza dalla scuola media che soddisfano le condizioni di ammissione alle scuole medie superiori o che raggiungono una media qualificata; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.

#### **Art. 20**

**Tipologia delle scuole specializzate superiori**

<sup>1</sup>Nel Cantone sono organizzate scuole specializzate superiori nei settori:

- a) della tecnica;
- b) dell'albergheria, della ristorazione e del turismo;
- c) dell'economia;
- d) delle professioni sanitarie;
- e) del lavoro sociale e della formazione degli adulti;
- f) delle arti, delle arti applicate e del design.

<sup>2</sup>L'istituto cantonale che si occupa della formazione continua, segnatamente nel settore degli operatori della formazione professionale, della pubblica amministrazione e dei corsi per adulti, è assimilato dal profilo amministrativo alle scuole specializzate superiori.

<sup>3</sup>Nelle scuole specializzate superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo pieno o parallela all'esercizio di un'attività professionale.

### **Art. 23 cpv. 2**

**Altre collaborazioni  
con l'Istituto  
universitario federale  
per la formazione  
professionale**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può affidare all'istituto compiti di valutazione di innovazioni e di sperimentazioni nella scuola.

## **II.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.